

ISTITUTI DEFLATTIVI

Avvisi di accertamento: possibile l'acquiescenza parziale

di Andrea Caboni, Gianluca Cristofori

La Corte di Cassazione, con l'[ordinanza n. 11497 dell'11.05.2018](#), ha affermato che l'**acquiescenza**, istituto deflativo del contenzioso tributario, può essere perfezionata anche **in relazione a singoli addebiti dotati di rilevanza autonoma, ancorché contestati con un unico avviso di accertamento**.

L'[articolo 15 D.Lgs. 218/1997](#), che disciplina l'istituto dell'acquiescenza, prevede, *expressis verbis*, che le **sanzioni siano applicate in misura ridotta a un terzo**, ove il contribuente **rinunci a impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione**, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le **somme complessivamente dovute**, al netto della predetta riduzione.

La decisione è particolarmente rilevante poiché stabilisce la possibilità per il contribuente di prestare **acquiescenza** anche solo con riferimento a **singole violazioni dotate di rilevanza autonoma** contenute nel medesimo atto impositivo (c.d. "**acquiescenza parziale**"); l'**orientamento finora prevalente**, fondato su un'interpretazione letterale della norma in esame, prevedeva, invece, che l'acquiescenza dovesse riguardare, necessariamente, **tutti i rilievi** elevati nello stesso atto impositivo, dovendo il contribuente **rinunciare all'instaurazione di un contenzioso**.

Nella succitata sentenza, la Corte di Cassazione ha invece affermato che la possibilità di prestare **acquiescenza parziale** è coerente con la **finalità dell'istituto di deflazionare il contenzioso**, potendo il contribuente accedere a un regime premiale "*i cui benefici vanno indirettamente a favore di tutta la collettività (in ossequio al principio della ragionevole durata del processo ex articolo 111 Cost.), che si avvantaggia della mancata nascita di una nuova lite*".

Inoltre, la Suprema Corte ha evidenziato che l'Amministrazione finanziaria può procedere (**arbitrariamente**) a contestare **più violazioni autonome** mediante l'emissione di un **unico atto impositivo**, ovvero **più atti impositivi** contenenti i singoli rilievi; conseguentemente, qualora non fosse possibile prestare **acquiescenza parziale**, la **mera scelta da parte dell'Agenzia delle Entrate** di emettere un unico atto di accertamento - completamente fuori dalla sfera di controllo del contribuente - precluderebbe a quest'ultimo la **possibilità di contestare in sede contenziosa solo talune violazioni e di accedere all'istituto premiale dell'acquiescenza in relazione ad altre**.

Sulla base di tali argomentazioni, la Corte di Cassazione ha, quindi, affermato il **principio di diritto** secondo cui, "*in materia tributaria, l'istituto dell'acquiescenza di cui al D.Lgs. n. 218 del*

1997, articolo 15 può operare, in ragione della ratio deflativa ad esso sottesa, anche in relazione a singoli addebiti dotati di rilevanza autonoma, pur se ricompresi in un accertamento unitario”.

Qualora tale orientamento fosse confermato e l'Amministrazione finanziaria riconoscesse definitivamente la legittimità dell'**acquiescenza parziale**, tale istituto troverebbe certamente una **frequente applicazione**, alla luce della consueta prassi accertativa di contestare in un **unico atto impositivo più violazioni autonome**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

DALLA VERIFICA FISCALE AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)